

POLIZIA MUNICIPALE FANO

NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE



PROGRAMMA: «LA SCUOLA ADOTTA UN CANILE» 2011
ATTIVITA' DI CONTROLLO E INTERVENTO



NORME

- **Legge Regionale n° 10 del 20.01.1997**
- **Regolamento Regionale n° 2 del 2001**
- **CODICE PENALE**
R.D. 19 Ottobre 1930, n.1398
- **Regolamento di Polizia Urbana
Comune di Fano**



Regione Marche L. R. 20.01.1997 n° 10

Quando si acquista o si adotta un cane il proprietario o detentore è tenuto ad iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina entro **30 giorni** dalla nascita o dall'acquisizione.

Non facendolo si incorre in una sanzione da **€ 78,00 a € 233,00.**



Regione Marche L. R. 20.01.1997 n° 10

Quando il cane viene trasferito da un luogo ad un altro oppure muore, il proprietario o detentore è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario entro **15 giorni**.

Non facendolo si incorre in una sanzione da **€ 78,00 a € 233,00**.



Regolamento Regionale n° 2 del 13.11.2001

È vietata la detenzione del cane alla catena.

Se necessario deve essere installata una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza alla quale viene agganciato un anello alla catena del cane, così l'animale può muoversi liberamente.

Chi detiene un cane alla catena incorre in una sanzione **da € 78,00 a € 233,00.**



Regolamento Regionale n° 2 del 13.11.2001

All'aperto i cani devono essere riparati dal sole e dalla pioggia ed avere una cuccia con un pianale rialzato e nella quale non faccia freddo.

Chi detiene un cane senza riparo e senza cuccia idonea incorre in una sanzione da **€ 78,00 a € 233,00.**



Regolamento Regionale n° 2 del 13.11.2001

I cani devono essere detenuti in uno spazio di almeno 8 metri quadrati. Deve esserci una pulizia costante all'interno del recinto o dell'area dove vive e deve essere sottoposto periodicamente alle cure di medici veterinari. Chi detiene un cane in uno spazio ridotto o in condizioni igieniche precarie incorre in una sanzione **da € 78,00 a € 233,00.**

CODICE PENALE

R.D. 19 Ottobre 1930, n.1398





CODICE PENALE

R.D. 19 Ottobre 1930, n.1398

Art. 544-ter. Maltrattamento di animali.

(Legge 20 luglio 2004, n.189)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da € 3.000 a € 15.000.



CODICE PENALE

R.D. 19 Ottobre 1930, n.1398

Art. 544 bis. Uccisione di animali

(Legge 20 luglio 2004, n.189)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi.



CODICE PENALE

R.D. 19 Ottobre 1930, n.1398

Art. 672. Omessa custodia e mal governo di animali.

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 258,00.

Alla stessa pena soggiace: chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.



CODICE PENALE

R.D. 19 Ottobre 1930, n.1398

Art. 727. Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Regolamento di Polizia Urbana Comune di Fano





Regolamento di Polizia Urbana Comune di Fano

Art. 33

È vietato abbandonare animali domestici o selvatici sul territorio comunale

È vietato catturare animali domestici o selvatici liberi o vaganti..

È vietato detenere animali in spazi malsani o angusti ...

Si incorre in una sanzione da

€ 154,00 a € 516,00



Regolamento di Polizia Urbana Comune di Fano

Art. 33

**È vietato lasciare vagare i cani da soli
senza il controllo del proprietario o
detentore;**

**Si incorre in una sanzione da
€ 30,00 a € 180,00**



Regolamento di Polizia Urbana Comune di Fano

Art. 34

nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete

A tal fine gli agenti di P.M. diffidano formalmente il proprietario o detentore a mettere l'animale in condizioni di non continuare a disturbare

Incorre in una sanzione da € 50,00 a € 500,00



Regolamento di Polizia Urbana Comune di Fano

Art. 35

.. in area pubblica o aperta al pubblico c'è obbligo di munirsi di idonea attrezzatura per la rimozione degli escrementi e di raccogliere gli stessi immediatamente ..

Nel primo caso si incorre in una sanzione da € 50,00

Nel secondo caso in una sanzione da € 60,00



Regolamento di Polizia Urbana Comune di Fano

Art.36

a garanzia della sicurezza delle persone e della circolazione stradale è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio

Si incorre in una sanzione
da € 25,00 a 500,00

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI FANO

Nucleo Operativo Polizia Ambientale

tel. 0721.887719 – 0721.887754 – 800.094141



Roberto Mango